

Rottamazione licenze commerciali

Il decreto n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, art. 19 ter, ha reintrodotto la cosiddetta rottamazione delle licenze, l'indennizzo per le aziende commerciali in crisi per il triennio 2000/2001. Possono usufruire dell'indennizzo gli uomini che alla data del 1 gennaio 2009 abbiano più di 62 anni o le donne che alla medesima data abbiano più di 57 anni, in possesso di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale. E' necessario, inoltre, essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno cinque anni in qualità di titolari o coadiutori nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività relative al commercio tenuta presso l'INPS. Il citato decreto condiziona, tuttavia, la corresponsione dell'indennità agli adempimenti di seguito elencati: - cessazione definitiva dell'attività commerciale; - consegna dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio al minuto o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; - cancellazione dell'impresa commerciale dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la sede; - cancellazione dell'impresa del registro esercenti il commercio tenuto dall'ente sopra citato; - cancellazione dall'eventuale iscrizione al ruolo agenti degli agenti e rappresentanti di commercio. Il decreto 185/2008 assegna ai soggetti in possesso dei requisiti anagrafici e che abbiano definitivamente cessato ogni forma di attività d'impresa un assegno mensile, fino alla data utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di importo pari al trattamento minimo di pensione che per il 2009 è pari a euro 458,20. Il beneficio finanziario è tuttavia, per espressa previsione di legge, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi prestazione lavorativa, sia subordinata che autonoma. La norma, inoltre, precisa che i periodi oggetto di indennità sono utili quale contribuzione figurativa e rilevano ai fini del raggiungimento del diritto ma non alla misura della pensione.

